

COMUNE DI USTICA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 20 del 31/03/2022

Oggetto: Integrazione al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi - Giunta Comunale n.28 del 26/05/2015.

L'anno duemila VENTIDUE il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 13,40 e seguenti, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale tramite modalità telematiche ai sensi dell' art. 7, comma 1 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e della Determinazione Sindacale n. 8 del 24/04/2020.

			PRESENTE	ASSENTE
1.	Militello Salvatore	- Sindaco -	Modalità telematica	
2.	Salvatore Compagno	- Assessore -	p	
3.	Daidone Beatrice	- Assessore -	p	
4.	Bruno Vincenzo	Assessore		A
5.	Cannilla Leonardo	Assessore	p	
TOTALE			4	1

Presiede il Sindaco Salvatore Militello Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Arianna Napoli in modalità telematica

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto per quanto concerne la regolarità tecnica.
- Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – GIUNTA COMUNALE NR 28 DEL 26/05/2015

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che:

- l’art. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, nonché l’attuazione dei principi enunciati nell’art. 2 dello stesso;
- l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
- il citato regolamento può prevedere, altresì, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
- l’organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente deve essere disciplinato in sede di regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai sensi di quanto dispone l’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 3, commi 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) così come modificati dal D.L. n. 112/2008 prevede espressamente che *“Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. Le disposizioni di cui al presente comma sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro adozione”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 131 in data 13/11/2008 ad oggetto “Approvazione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”, in parte successivamente modificata dalla seguente deliberazione di Giunta: n. 177 del 15/11/2019 recante *“Ridefinizione dei profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018”*;

Richiamato l’art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

Visto l’art. 3, c. 61 L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale,

mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

Vista la Del. 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il "*previo accordo tra le Amministrazioni interessate*", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "*alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo*", che concettualmente "*implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria*";

Visto l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*), il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

Valutato che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Considerata la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

Ritenuto che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati:

- a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche,
- b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione a un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

Dato atto che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*";

Ritenuto pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

Preso atto delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *“Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l’indizione del concorso del diverso Ente o l’approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l’accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”. (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall’ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)”*.

Tenuto conto che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina per l’utilizzo di graduatorie di altri enti, da applicare per le necessità assunzionali dell’Amministrazione stessa;

Rilevata perciò la necessità di procedere, al fine appena descritto, a un’integrazione del testo del Regolamento in oggetto, aggiungendo l’art. 57;

Vista l’allegata disposizione integrativa del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, predisposto di cui all’allegato testo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.lgs. n. 150/2009;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la modifica al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, aggiungendo l’art. 81 bis, aggiornando il testo vigente che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
3. di dare atto, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.

Il Responsabile del I° Settore
(Maria Concetta Natale)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la suddetta proposta del Responsabile del I Settore e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visti:

l’Ord.to EE.LL.

L’art.3 L. 241/90 e ss.mm

Visti il D.lgs. 267/00 e ss.mm.

Visto il Decreto Ministeriale 55/2014 e ss.mm.;

Visto il vigente statuto comunale

Visto Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
per quanto premesso e visto

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare la modifica al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, aggiungendo l'art. 81 bis, aggiornando il testo vigente che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
3. di dare atto, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.

Di pubblicare il presente atto sul sito Web Amministrazione Trasparente;

Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91, stante l'urgenza di provvedere;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, esaminato il provvedimento, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del I° Settore
(Maria Concetta Natole)



ARTICOLO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI USTICA

Art. 81 bis Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

1. Ai sensi dell'art. 9, L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi commi. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato anche successivamente all'approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta si possono riassumere: nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo determinato o indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire.

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti locali potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) previsione nel piano triennale dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici;
- b) assenza di graduatorie valide nel Comune Ustica per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;
- c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

2. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente comma 1, è stabilito quanto segue:

- a) il Servizio Risorse umane pubblica, per un periodo non inferiore a 10 giorni, nell'Albo Pretorio on line e nella sezione "Bandi di concorso" del sito web comunale, apposto avviso rivolto ai soggetti collocati nelle graduatorie in corso di validità in base alle disposizioni vigenti, approvate da enti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie Locali in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo determinato o indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che l'Amministrazione intende ricoprire;
- b) i soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera a) possono presentare, nel termine di pubblicazione del relativo avviso pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché l'Amministrazione comunale utilizzi la graduatoria nella quale risultano collocati;
- c) scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla precedente lettera a), il Servizio Risorse umane contatta, con l'ordine fissato al successivo punto e), le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie segnalate dai candidati aventi inoltrato manifestazione di interesse ai sensi della precedente lettera b), al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie;
- d) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedente lettera c) è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria, e, in caso di risposta affermativa, provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo, il cui schema sarà approvato con delibera di Giunta comunale;
- e) La scelta dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri: Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente:
 - 1) Ente pubblico appartenente alla Città metropolitana di Palermo
 - 2) Ente pubblico appartenente ad altre Città Metropolitane o Liberi Consorzi comunali della Regione;
 - 3) Ente pubblico appartenente a regione geograficamente limitrofa;

4) Ente pubblico appartenente alle altre Regioni d'Italia;

Criterio cronologico

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

3. Individuata la graduatoria a norma della precedente lettera e) del comma 2, il Servizio Risorse umane procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrici, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.

4. Il Comune Ustica si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire

L'ASSESSORE ANZIANO


Salvatore Compagno

SINDACO

Salvatore Militello

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Arianna Napoli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conferma attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Rep. _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

Il Messo Comunale

Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2022 Perché decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91).

Li _____

Il Segretario Dott. ssa Arianna Napoli



La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria, dopo la pubblicazione, per i provvedimenti di propria competenza.

Per ricevuta, li _____

IL RAGIONIERE CAPO

La presente deliberazione, esecutiva, viene trasmessa agli Uffici di competenza per gli adempimenti consequenziali.

Per ricevuta, li _____

Il Responsabile del Settore

